

# Aria, stretta contro le emissioni

PAGINA A CURA DI VINCENZO DRAGANI

Allargamento degli impianti che necessitano della preventiva autorizzazione per emettere inquinanti in atmosfera, con parallelo upgrade dei valori limite da rispettare e inasprimento delle sanzioni per le condotte contra legem. Queste, insieme a una semplificazione burocratica per le autorizzazioni ed alla lotta alle emissioni (anche) semplicemente sgradevoli, le principali novità previste dal decreto legislativo approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 10 novembre 2017. Il neodecreto riscrive le regole per la tutela dell'aria attualmente previste dal Codice ambientale restando sul piano nazionale le ultime norme Ue sul controllo degli impianti di combustione medi. Il contesto normativo. Il restyling licenziato dal governo...



sulle emissioni in atmosfera prodotte, salvo mirate eccezioni, sia dagli stabilimenti produttivi che dagli impianti termici mediante un preciso binario di norme: da un lato i valori limite ammissibili di inquinanti (condizioni minime e inderogabili per tutti gli impianti); dall'altro le tipologie di autorizzazioni necessarie per poterli emettere in aria (dettate per le singole categorie di impianti e cedevoli ove l'ordinamento preveda altri e speciali regimi, come l'«Aia» o l'«Aua»). Le novità per gli stabilimenti produttivi. Il decreto delegato del 10 novembre 2017 interessa le emissioni prodotte dagli stabilimenti produttivi sotto entrambi i profili indicati. Sotto il primo profilo arriva l'aggiornamento dei valori limite di emissione alle classi di rischio delle sostanze chimiche previste dall'ultima disciplina comunitaria in materia, con il mantenimento però, ove più stringenti, dei parametri già previsti dall'attuale disciplina nazionale. Sotto il profilo autorizzativo arriva invece la citata semplificazione burocratica, con il rinnovato ruolo dato alle «autorizzazioni di carattere generale» ex articolo 272 del dlgs 152/2006, ossia a quei provvedimenti recanti le condizioni dettate dalle Autorità pubbliche competenti in merito a valori limite da rispettare e altri oneri cui i gestori degli stabilimenti è sufficiente che

aderiscano per poter legittimamente esercitare la propria attività. In primo luogo, la possibilità di aderire alle «autorizzazioni generali» viene infatti estesa a tutte le tipologie di impianti (anche i citati «medi», come chiarito dal nuovo articolo 273-bis del Codice ambientale) ad eccezione di quelli che utilizzano determinate sostanze pericolose, individuate dalle indicazioni «H» previste dall' Allegato VI (paragrafo 1.1.2.1.2) al regolamento Ue 1272/2008/Ce (il provvedimento comunitario di riferimento in materia, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri). In secondo luogo, viene portato da 10 a 15 anni il termine massimo entro cui l' Autorità competente dovrà procedere a «rinnovare» il proprio provvedimento di autorizzazione generale, allungandone quindi la valenza. Il restyling di settore, come accennato, tocca infine anche il sistema sanzionatorio, con un rilevante incremento di quelle pecuniarie: a titolo di esempio, per l' esercizio di impianti in assenza di autorizzazione, ferma restando la pena dell' arresto fino a due anni, l' alternativa sanzione dell' ammenda passa dalla forbice di 258/1032 euro a quella di 1.000/10 mila euro. Questo accompagnato, però, da una revisione del sistema dei controlli, poiché viene sancito che i relativi apparecchi potranno essere usati anche fini dell' accertamento delle eventuali violazioni sono ove coincidano con «sistemi di monitoraggio in continuo» e tale utilizzo sia espressamente stato previsto dalla sottesa autorizzazione alle emissioni. In assenza di tali condizioni, i dati rilevanti legittimeranno l' Autorità a impartire solo prescrizioni per il ripristino della conformità, salva la possibilità di imporre la cessazione dell' esercizio degli impianti il caso di pericolo per salute umana o peggioramento della qualità dell' aria. Gli impianti medi di combustione. Debutta nell' articolo 268 del Codice ambientale la nozione di medio impianto di combustione, coincidente con quello di potenza termica tra 1 e 50 Mw, ora oggetto sia di specifici valori limite di emissione che del regime autorizzativo ereditato dai fratelli più grandi. Sebbene, a differenza di molti Stati Ue, in Italia una disciplina sulle emissioni degli impianti inferiori ai 50 mw sussista già in base allo storico dpr 203/1998, con il recepimento della direttiva 2015/2193/Ue vengono ora sottoposti ad autorizzazione numerosi impianti prima esclusi, come quelli che processano metano, gpl o biogas con potenza termica compresa tra 1 e 3 mw. Fuori dalla portata delle nuove regole resteranno invece gli impianti di incenerimento o coincenerimento rifiuti ex Parte IV del dlgs 152/2006 (che continueranno ad essere soggetti alla peculiare e relativa normativa) e quelli alimentati a biomassa da rifiuto ex Parte V (che resteranno sotto le regole ex articoli 208 e 214 dello stesso Codice). Le emissioni odorigene. Con il neoarticolo 272-bis esordisce nel «Codice ambientale» anche la lotta all' inquinamento odorigeno, ossia alle emissioni di sostanze inquinanti tendenzialmente non nocive alla salute ma caratterizzate comunque da odore sgradevole, come le emissioni da discariche. E questo conferendo alle regioni i poteri di adottare misure per la prevenzione e la limitazione di tali emissioni da stabilimenti produttivi. In particolare gli enti territoriali potranno a tal fine stabilire particolari valori limite di emissione mediante prescrizioni agli impianti interessati. Gli impianti termici civili. In base alla rivisitata disciplina ex del dlgs 152/2006 l' onere di attestare sia l' idoneità al rispetto dei valori limite che la conformità alle caratteristiche costruttive passa dall' installatore al costruttore che dovrà provvedere tramite un

apposito documento di accompagnamento dell' impianto. Il tutto si rifletterà sul piano del sistema sanzionatorio, il quale colpirà il produttore di impianti termici civili che non metterà a disposizione la documentazione attestante la loro idoneità così come il responsabile d' esercizio e manutenzione che non li iscriverà nell' apposito ed istituendo registro. Combustibili. Trasversali a tutte le tipologie di impianti, infine, le nuove norme (ex riformulato articolo 294 del Codice ambientale) sul rendimento: i più grandi impianti produttivi e i termici dovranno infatti essere dotati di sistemi di controllo della combustione che ne ottimizzino il rendimento. © Riproduzione riservata.